



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Teatro Comunale per le attività organizzate, patrocinate e/o comunque autorizzate dal Comune, in attuazione dell'art.7 del D. Lgs. n°267/2000 e dell'art. 7 dello Statuto comunale.

Art.2 Impegni del Comune

Al fine dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, il Comune provvede ad assicurare:

- a) l'agibilità dell'immobile secondo le norme vigenti e il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene pubblica ai sensi di Regolamenti comunali e/o di disposizioni legislative;
- b) le misure tecniche relative a locali, impianti ed attrezzature necessarie per il loro corretto esercizio anche attraverso prestazioni rese da ditte appaltatrici, individuate dall'Istituzione dei Servizi Culturali e Ricreativi (tecnico di palcoscenico ed elettricista) alle quali il richiedente la concessione dovrà pagare direttamente il servizio reso;
- c) il personale per l'apertura, la chiusura, la custodia (tenendo presente le pause pranzo e cena); la pulizia dei locali;
- d)il funzionamento del servizio bar, se richiesto.

Art.3 Concessioni in uso

Compatibilmente con i programmi di attività del Comune, il teatro può essere concesso in uso ad enti, associazioni, istituzioni scolastiche o privati per lo svolgimento di attività compatibili con le caratteristiche architettoniche e funzionali del teatro.

L'uso del teatro non può essere concesso per cerimonie di qualsiasi natura (matrimoni, battesimi, compleanni, feste da ballo, banchetti...). E' comunque a discrezione della Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione dei Servizi Culturali e Ricreativi la concessione del teatro per usi diversi da quelli consentiti nel presente regolamento.

L'autorizzazione all'uso del teatro è concessa a seguito di richiesta scritta, redatta secondo lo schema all'uopo predisposto dal Direttore dell'Istituzione, ed in base alle modalità previste dall'art. 9) del presente regolamento.

Art.4 Adempimenti a carico del concessionario

Sono di competenza del concessionario i seguenti eventuali adempimenti di legge:

- a) domanda di licenza per pubblico trattenimento;
- b) permessi SIAE;
- c) certificato di agibilità ENPALS, ai sensi della L.153/1988;

- d) eventuali comunicazioni alle forze di sicurezza.
- e) Provvedere ad una propria squadra di emergenza secondo quanto disposto dalla vigente normativa antincendio e di sicurezza o eventualmente a commissionarla.
Sono esonerati dagli adempimenti di cui ai punti a), b), c), le istituzioni scolastiche;
- f) Servizio di biglietteria;

Art.5 Tariffe

L'autorizzazione all'uso del teatro è subordinata al pagamento delle relative tariffe, annualmente determinate dalla Giunta comunale, sulla scorta dei costi generali di gestione e degli eventuali servizi aggiuntivi, tenuto conto dei seguenti criteri :

a) è concessa la gratuità dell'utilizzo:

1. agli ordini di scuole presenti sul territorio comunale (scuola d'infanzia statale per massimo n°2 giornate annue ciascuna, scuole materne parificate per massimo n°2 giornate annue ciascuna, scuola elementare per massimo n°12 giornate annue, scuola media per massimo n° 8 giornate annue, l'Istituto Agrario per massimo 2 giornate all'anno);
2. al soggetto gestore della locale scuola di musica per massimo n° 4 concerti annui e n. 4 giornate annue di prova ;
3. alle associazioni di volontariato iscritte all'albo comunale per un massimo di n.1 giornata ciascuna oltre i casi di patrocinio gratuito stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale;

b) sono applicate tariffe agevolate:

1. ai soggetti di cui alla precedente lettera a) per le richieste eccedenti le giornate di utilizzo gratuito;
2. in occasione di manifestazioni di rilievo nazionale o locale promosse da associazioni culturali o sociali, regolarmente iscritte ai prescritti albi, operanti nell'ambito del territorio comunale senza scopo di lucro;
3. in occasione di manifestazioni di rilievo nazionale o locale promosse da associazioni culturali, sociali o politiche, o da enti, associazioni o istituzioni intercomunali di cui il Comune faccia parte, senza scopo di lucro;
4. a favore di soggetti che, pur operando con scopo di lucro, organizzino manifestazioni il cui incasso sia interamente devoluto a scopo benefico, purché ne sia preventivamente e pubblicamente individuato il destinatario;
5. a favore di soggetti che, pur operando con scopo di lucro, organizzano manifestazioni di particolare rilievo sovracomunale, il cui ingresso non preveda alcuna forma di pagamento, neppure liberale, e sia limitato esclusivamente dal numero di posti disponibili.

L'applicazione dell'agevolazione tariffaria comporta il pagamento del 40 % delle tariffe in vigore.

In caso di concessione gratuita e a tariffa agevolata, sono a carico del concessionario le spese relative ai servizi di palcoscenico e di elettricista con le modalità previste all'art.2. Sono esclusi dal pagamento di tali prestazioni le scuole di ogni ordine e grado.

Al momento del ritiro dell'autorizzazione all'uso del teatro, dovranno essere prodotte le ricevute di versamento, rilasciate dalla Tesoreria comunale, attestanti l'avvenuto pagamento del corrispettivo richiesto e della cauzione di cui al successivo articolo.

Art.6 Cauzione

Spetta al richiedente il versamento di idonea cauzione, stabilita dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe; anche nel caso di utilizzo con applicazione di agevolazione tariffaria e di gratuità con esclusione delle scuole.

La medesima cauzione sarà restituita con provvedimento del Direttore dell'Istituzione entro 10 giorni dalla data di utilizzo del teatro, previa verifica dell'integrità di locali, impianti ed attrezzature da eventuali danni arrecati.

Qualora siano accertati danneggiamenti, l'Istituzione provvederà ad incamerare, dalla somma versata a titolo di cauzione, l'importo occorrente per la riconduzione in pristino delle cose danneggiate. Nel caso che il danno sia stimato maggiore della cauzione versata, il concessionario sarà tenuto al pagamento della spesa residua.

Art.7 Condizioni di utilizzo, divieti e limitazioni

Non è consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore ai posti autorizzati, pari a n°269, così suddivisi:

n° 238 platea

n° 31 galleria

Il concessionario non può, pertanto, mettere in vendita un numero di biglietti superiore.

Non è consentito assistere agli spettacoli in piedi.

Il concessionario deve rispettare e far rispettare l'orario fissato sulla pubblicità per l'inizio della manifestazione; sono ammesse deroghe soltanto per motivate esigenze.

Il concessionario deve provvedere alla fornitura di sei manifesti e di alcuni programmi di sala per l'archivio del teatro e per l'esposizione all'interno e all'esterno dello stesso.

Sui manifesti e sulle locandine non possono essere utilizzati il logo e la denominazione del teatro, se non come indicazione del luogo sede dello spettacolo, per non ingenerare confusione con l'attività istituzionale del teatro.

Nel caso in cui sia accordato il patrocinio del Comune, dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari.

Riprese televisive e registrazioni, nonché eventuali presenze pubblicitarie all'interno del teatro, devono essere concordate con il l'Istituzione.

Per tutta la durata dell'utilizzo del teatro sarà presente il personale tecnico incaricato dall'Istituzione, al quale il concessionario deve fare riferimento per le modalità di utilizzo di locali ed attrezzature.

Non possono essere apportate modifiche ai locali, agli impianti, alle attrezzature tecniche.

Il concessionario è responsabile della conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei propri allestimenti scenici.

Al termine dell'utilizzo, locali, impianti ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano prima dell'utilizzo.

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'utilizzo del teatro.

E' riservata all'Istituzione la facoltà di esercitare in ogni momento la vigilanza sul corretto utilizzo di locali, impianti ed attrezzature tecniche.

Art.8 Revoca e risoluzione dell'autorizzazione

Qualora sia accertato che l'attività svolta dal concessionario non corrisponde a quella autorizzata, ovvero la stessa non si svolga con le necessarie misure di sicurezza per persone e/o cose, l'autorizzazione è revocata dal Direttore dell'Istituzione , che provvede a incamerare le tariffe versate e la cauzione.

Nel caso di mancato ritiro dell'autorizzazione entro 10 giorni dalla data del rilascio, la stessa sarà revocata.

Ove per cause di forza maggiore non potesse aver luogo la manifestazione già autorizzata, la concessione si intenderà risolta, fermo l'obbligo dell'Istituzione di restituire gli oneri pagati senza interessi o ulteriori danni o spese.

Nel caso di rinuncia del richiedente successiva al ritiro dell'autorizzazione o, comunque per cause ad esso imputabili, l'Istituzione avrà il diritto di rivalersi di eventuali danni occorsi.

Art.9 Termini per la richiesta e per la relativa autorizzazione

Enti, associazioni, istituzioni scolastiche o privati che intendono chiedere l'utilizzo del teatro devono presentare la relativa richiesta in carta libera e indirizzata al Presidente dell'istituzione almeno 30 giorni prima della data di utilizzo. Tale periodo può essere ridotto, comunque a non meno di 15 giorni, soltanto in casi eccezionali. La domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione illustrativa ritenuta necessaria per la valutazione della richiesta, quale a titolo esemplificativo depliant, presentazione dello spettacolo o manifestazione o dell'artista ecc....

L'autorizzazione è concessa dal Direttore dell'Istituzione entro 20 giorni dalla data della richiesta, previo parere favorevole espresso per iscritto dal Presidente dell'Istituzione

In caso di pluralità di richieste per le medesime giornate, sarà autorizzata la richiesta cronologicamente antecedente rispetto alla presentazione al protocollo comunale.

In caso di concomitanza di richiesta sarà compito dell'Ente gestore contattare i soggetti richiedenti per sondare la possibilità di eventuali spostamenti. Esperito tale tentativo, l'ente gestore provvederà a concedere la sala richiesta secondo i seguenti criteri:

- rilevanza sociale e interesse della manifestazione proposta per la comunità cittadina e per il territorio;
- ente istituzionali;
- associazioni locali;
- verifica delle motivazioni a sostegno dell'iniziativa.

Le condizioni sopra indicate verranno vagliate seguendo l'ordine sopra elencato

L'uso del Teatro non potrà essere in ogni caso autorizzato a favore di coloro che risultino debitori nei confronti del Comune o che non abbiano rispettato le condizioni fissate dalla direzione o abbiano mostrato negligenza, incuria o inaffidabilità nella gestione di precedenti concessioni

Qualora, per cause di forza maggiore, venisse meno la disponibilità del teatro per il giorno di concessione richiesto ed accordato, verrà concordata di comune accordo un'ulteriore data senza alcun onere aggiuntivo per il concessionario.

Nessun rimborso è dovuto al richiedente da parte dell' Istituzione

Art.10 Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione della delibera di approvazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 71) dello Statuto comunale.

Il presente Regolamento è, inoltre, sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.